

Capacità giuridica e capacità di agire dello schiavo

La dottrina moderna pone a base di ogni discorso sul diritto delle persone, una delle tre parti, insieme al diritto delle *res* e a quello delle *actiones*, in cui si articola, nel testo istituzionale di Gaio e, sulla sua scia, nelle Istituzioni giustinianee, l'esposizione del diritto privato, i concetti di capacità giuridica e capacità di agire. Per capacità giuridica s'intende l'idoneità a essere titolari di diritti ed obblighi o, in ogni caso, di situazioni giuridiche soggettive; per capacità di agire, l'idoneità ad operare direttamente nel mondo del diritto e pertanto a compiere personalmente atti giuridici.

I soggetti giuridicamente capaci sono oggi, in ogni caso 'persone': persone fisiche gli esseri umani, persone giuridiche talune entità consistenti in organizzazioni di persone o beni.

Per il diritto romano la concezione di ciò era diversa. Anzitutto dal punto di vista terminologico: la parola 'persona' era riferita solo a quelle che noi definiamo persone fisiche, ed era propria di esse. Tutti gli esseri umani, nel linguaggio giuridico, erano dette persone ma non tutti avevano capacità giuridica: potevano averla, ma non l'avevano necessariamente, le persone libere; non l'avevano mai, in via di principio, gli schiavi ('*servi*').

La capacità di agire è riconosciuta a tutti gli esseri umani intellettualmente capaci: è negata pertanto ai minori di età e agli infermi di mente. A Roma la capacità di agire non presupponeva necessariamente la capacità giuridica: un *pater familias* adulto e sano di mente era giuridicamente capace e al contempo capace di agire; invece gli schiavi adulti e sani di mente erano sì capaci di agire ma era loro fondamentale negata la capacità giuridica (operavano nel mondo del diritto con effetti che talora si imputavano al *dominus* o al *pater familias*).

Per parlare di capacità giuridica i giuristi romani adottarono lo schema degli *status*, per cui si distingue tra *status libertatis*,

status civitatis e *status familiae*. In queste espressioni la parola *status* fa riferimento alla posizione giuridica della persona: con riguardo alla comunità degli uomini liberi per quanto attiene allo *status libertatis*; con riguardo alla comunità cittadina, sostanzialmente corrispondente allo Stato romano, per quanto attiene allo *status civitatis*; con riguardo alla *familia* per quanto attiene allo *status familiae*.

Piena capacità giuridica ha, in via di principio, la persona che si trova in una certa posizione rispetto a tutti e tre gli *status*: precisamente, la persona che è al contempo libera, cittadina romana e *pater familias*, o comunque non soggetta a qualsiasi potestà. La persona giuridicamente capace è detta *sui iuris*, appunto non soggetta a potestà. Ai *sui iuris* si contrappongono gli *alieni iuris* (*'personae alieno iuri subiectae'*), persone giuridicamente incapaci che sono soggette ad altrui potestà, sia essa *dominium*, *mancipium*, *patria potestas* o *manus*.

Il possesso dello *status libertatis*, l'essere cioè uomo libero, era la prima condizione per godere a Roma di capacità giuridica. Ad avere capacità giuridica potevano essere soltanto i liberi, gli schiavi fondamentalmente no.

Liberi si nasceva o si diventava. Nascevano liberi i nati da madre libera; diventavano liberi gli schiavi liberati. I primi erano detti *ingenui*, gli schiavi liberati, *liberti*.

La schiavitù è istituto antico del diritto romano, già noto alle XII Tavole (451-450 a.C.). La diffusione su larga scala a Roma della schiavitù è però legata al succedersi delle guerre vittoriose e conseguente cattura di schiere sempre più numerose di prigionieri (*'captivi'*); i quali, come era uso generale del mondo antico, erano ridotti in servitù.

La caduta in schiavitù

Le cause di schiavitù più rilevanti furono: la nascita da madre schiava e la cattura da parte del nemico. Con la cattura il prigioniero diventava automaticamente schiavo. Un'autorità pubblica avrebbe provveduto alla vendita in modo che i nuovi schiavi si acquistassero in proprietà ai privati. La regola valeva sia per i nemici catturati dai Romani sia per i Romani catturati dai nemici. A quel tempo i Romani non tolleravano che cittadini romani diventassero schiavi in patria; perciò tramite l'istituto dello '*ius postliminii*' il cittadino romano catturato e divenuto schiavo del nemico avrebbe riacquisito libertà e cittadinanza una volta ritornato in patria. Sarebbe stato reintegrato nella posizione giuridica personale e patrimoniale precedente alla cattura. In età postclassica fu consentita e regolata la vendita dei figli ancora neonati, che sarebbero divenuti schiavi del compratore. Si dava però ai genitori possibilità di riscatto sì da restituire il figlio alla condizione di libertà. Giustiniano limitò la facoltà dei genitori di vendere i propri figli ai soli casi di estrema indigenza.

Il giureconsulto Gaio, ricalcando certamente un più antico insegnamento, distingue lo *ius* a seconda che riguardi le cose, le persone, le azioni ('*res*', '*personae*', '*actiones*'); i servi, quali esseri umani, non rientrano tra le *personae* ma possibili oggetti di proprietà o di altri diritti soggettivi sono 'cose': più specificamente: '*res Mancipi*', e come tali assoggettati al relativo regime. Non sono giuridicamente capaci sicché a essi non può far capo alcun diritto soggettivo o potestà né alcun obbligo giuridico. Le unioni, anche stabili, tra servo e serva non hanno rilievo per il diritto: non è '*matrimonium*' ma '*contubernium*'. Non hanno pertanto rilievo giuridico, per quanto attiene ai servi, i vincoli tra genitori e figli, né tanto meno quelli tra altri congiunti comunque legati da vincoli di sangue. Da qui il potere dei proprietari di separare le famiglie servili che possano, di fatto, essersi costituite.

La posizione del *dominus*

Gli schiavi erano persone *alieni iuris* perché assoggettati ad altrui potestà: quella del proprietario ('*dominus*'), sotto la sua *dominica potestas*, nel suo *dominium ex iure Quiritium*. Anche per ciò egli esercitava su di essi, come su ogni cosa propria, un potere assoluto: pure il diritto di vita e di morte.

La considerazione tuttavia dei servi come persone, e insieme ragioni umanitarie, ispirate l'una e le altre a concezioni filosofiche greche, soprattutto allo stoicismo, da età postclassica anche dalla dottrina cristiana, suggerì temperamenti diversi alla considerazione dei servi come cose; e quindi anche al potere personale dei *domini*. Con Giustiniano si giunse pure, entro modesti limiti (più che altro a fini successori), a riconoscere rilievo giuridico alle famiglie servili.

Ai servi, sebbene *alieni iuris* e come tali privi di capacità giuridica, si riconobbe tuttavia, sin da età arcaica, una sorta di capacità di agire: in questo senso, che si diede rilevanza giuridica a certi loro comportamenti volontari. Il criterio di massima, al riguardo, fu che essi potessero migliorare, non peggiorare, la posizione giuridico - patrimoniale del *dominus*. E pertanto fungevano da organo di acquisto del *dominus*: partecipavano quindi validamente a negozi (*mancipatio, traditio, stipulatio, ecc.*) che comportassero acquisto di diritti soggettivi: solo che ad acquistare ogni volta la proprietà, il credito, ecc., non era il servo che era stato parte nel negozio ma il suo proprietario. Gli atti del servo non potevano invece peggiorare la posizione del *dominus*. Appartiene al diritto arcaico la regola per cui, contro il servo altrui responsabile di *delicta*, la vittima potesse vendicarsi direttamente sul servo in base al danno subito oppure impossessandosi di esso; in alternativa il *dominus*, previo pagamento di una somma di denaro, poteva riappianare la situazione antecedente al delitto. Il principio venne assai per tempo